

4.09 Prestazioni dell'AI



Provvedimenti d'integrazione professionale dell'AI

Stato al 1° gennaio 2024



In breve

Il principio fondamentale dell'AI è la «priorità dell'integrazione sulla rendita». I provvedimenti d'integrazione hanno lo scopo di ripristinare, migliorare o conservare la capacità al guadagno degli assicurati. A tal fine l'AI deve tenere conto dell'età, del grado di sviluppo e delle capacità dell'assicurato nonché della durata probabile della sua vita professionale residua. Per aumentare le probabilità di (re)integrazione, i provvedimenti devono essere svolti per quanto possibile nel mercato del lavoro primario, ma, se opportuno, possono essere attuati anche in un ambiente protetto.

Gli assicurati sono tenuti a contribuire attivamente a limitare il più possibile i costi dei provvedimenti d'integrazione professionale. In particolare hanno l'obbligo di adoperarsi da soli per l'integrazione, senza dovere necessariamente ricorrere ai provvedimenti dell'AI. Sono tenuti a collaborare e a facilitare l'esecuzione di tutti i provvedimenti esigibili. Un provvedimento è considerato inesigibile soltanto se non è adeguato alle condizioni di salute dell'assicurato.

Di regola il diritto a provvedimenti d'integrazione professionale si estingue quando la persona raggiunge l'età di riferimento dell'AVS o riscuote anticipatamente la totalità della rendita AVS.

Per principio i provvedimenti devono essere eseguiti in Svizzera.

Questo opuscolo informa gli assicurati in merito ai provvedimenti d'integrazione professionale dell'AI.

Consulenza e accompagnamento

1 Cosa si intende per «consulenza e accompagnamento»?

La prestazione di consulenza e accompagnamento approfondisce le prestazioni di consulenza fornite dagli uffici AI nell'ambito della gestione dei casi. Gli assicurati e i loro datori di lavoro possono aver diritto a consulenza e accompagnamento costanti. Questo permette di mantenere contatti vincolanti tra gli uffici AI e gli assicurati prima, durante e tra i provvedimenti d'integrazione, assicurando così un accompagnamento ottimale del processo di integrazione.

2 Chi ha diritto a consulenza e accompagnamento?

Hanno diritto a consulenza e accompagnamento gli assicurati che partecipano a un provvedimento di reinserimento e/o a un provvedimento di integrazione professionale, e i loro datori di lavoro. Questa regola si applica anche quando viene esaminato il diritto alla rendita, quest'ultima viene ridotta o soppressa e durante il processo di reintegrazione.

Il diritto a consulenza e accompagnamento sussiste al massimo fino a tre anni dopo la conclusione dell'ultimo provvedimento d'integrazione o la riduzione o soppressione della rendita.

Provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale

3 Cosa si intende per «provvedimenti di reinserimento»?

I provvedimenti di reinserimento fungono da passerella tra l'integrazione sociale e il reinserimento professionale e servono a preparare gli assicurati ai provvedimenti professionali o a un'assunzione nel mercato del lavoro primario. Sono destinati in particolare agli assicurati la cui capacità al lavoro è limitata per motivi psichici.

Possono beneficiarne gli assicurati minacciati da un'invalidità di età inferiore a 25 anni che non hanno ancora esercitato un'attività lucrativa o che presentano un'incapacità al lavoro pari almeno al 50 % o superiore da almeno sei mesi.

Durante i provvedimenti di reinserimento, l'ufficio AI fornisce consulenza e accompagnamento agli assicurati e verifica l'efficacia delle misure adottate.

Esistono tre tipi di provvedimenti di reinserimento:

- provvedimenti di riabilitazione socioprofessionale;
- provvedimenti d'occupazione;
- provvedimenti di reinserimento per i giovani.

Inoltre, se i provvedimenti di reinserimento si svolgono nel mercato del lavoro primario, ai datori di lavoro coinvolti può essere accordata un'indennità per l'onere supplementare.

4 Cosa si intende per «provvedimenti di riabilitazione socioprofessionale»?

I provvedimenti di riabilitazione socioprofessionale comprendono:

- il potenziamento della prestazione lavorativa;
- l'esercitazione al lavoro.

Si tratta di provvedimenti di adattamento al processo lavorativo, di stimolo della motivazione a lavorare, di stabilizzazione della personalità e di esercizio della capacità di socializzazione di base, che hanno lo scopo di aumentare la capacità al lavoro.

5 Cosa si intende per «provvedimenti d'occupazione»?

I provvedimenti d'occupazione servono a preservare la capacità al lavoro residua degli assicurati e a mantenerne strutturata la giornata fino all'inizio di provvedimenti professionali o di una nuova attività lavorativa nel mercato del lavoro primario. Di regola sono preceduti da provvedimenti di riabilitazione socioprofessionale. Per principio devono essere eseguiti nel mercato del lavoro primario.

6 Cosa si intende per «provvedimenti di reinserimento per i giovani»?

I provvedimenti di reinserimento per i giovani sono tesi a preparare dopo il periodo dell'obbligo scolastico gli adolescenti e i giovani adulti che non hanno ancora compiuto 25 anni in particolare in vista della prima formazione professionale. L'obiettivo di questi provvedimenti, destinati specificamente ai giovani, è di aumentare e stabilizzare la capacità di presenza e il rendimento degli assicurati nonché di stabilizzare la personalità. I provvedimenti di reinserimento non sono tesi a colmare lacune scolastiche. Essi perseguono il principio della promozione e della responsabilizzazione.

7 Chi ha diritto ai provvedimenti di reinserimento?

Hanno diritto a provvedimenti di reinserimento:

- le persone che da almeno sei mesi presentano un'incapacità al lavoro almeno del 50 %;
- i giovani di età inferiore a 25 anni che non hanno ancora esercitato un'attività lucrativa e sono minacciati da un'invalidità.

Per i giovani adulti tra i 18 e i 25 anni con un altro bisogno di sostegno che hanno già esercitato un'attività lucrativa potrebbe essere più indicato attuare provvedimenti di reinserimento per gli adulti.

8 Quando nasce il diritto ai provvedimenti di reinserimento?

Il diritto ai provvedimenti di reinserimento nasce al più presto dopo l'inoltro della richiesta di prestazioni.

I giovani hanno diritto a provvedimenti di reinserimento solo dopo aver concluso il periodo dell'obbligo scolastico.

Orientamento professionale

9 In cosa consiste l'orientamento professionale?

L'orientamento professionale sostiene gli assicurati nel trovare attività professionali realizzabili, adeguate al loro stato di salute e confacenti alla loro età, al loro grado di sviluppo nonché alle loro capacità e inclinazioni. Ne possono beneficiare gli assicurati che a causa dell'invalidità necessitano di una consulenza specifica. L'orientamento professionale comprende colloqui di consulenza, analisi e test diagnostici e accertamenti approfonditi per vagliare possibili indirizzi professionali.

Oltre all'orientamento professionale, gli assicurati che stanno per iniziare una prima formazione professionale possono beneficiare anche di un provvedimento preparatorio al fine di verificare nella pratica possibili percorsi formativi e capire le proprie attitudini e le esigenze del mercato del lavoro primario, in modo da agevolare l'accesso a una formazione.

Anche gli assicurati che hanno già concluso una formazione ma che a causa dell'invalidità sono limitati nell'esercizio dell'attività svolta fino ad allora possono vagliare in modo approfondito nella pratica nuovi ambiti di attività.

Prima formazione professionale

10 Cosa si intende per «prima formazione professionale»?

Sono considerati «prima formazione professionale»:

- i tirocini con attestato federale di capacità (AFC) o certificato federale di formazione pratica (CFP);
- la frequenza di una scuola di formazione generale (scuola specializzata o liceo);
- formazioni di livello terziario (scuole universitarie e formazione professionale superiore);
- la formazione in una nuova professione;
- il perfezionamento professionale;
- la preparazione a un lavoro ausiliario o a un'attività in un laboratorio protetto.

11 Quali costi copre l'AI in caso di prima formazione professionale?

Gli assicurati che hanno scelto una professione ma che non hanno ancora esercitato alcuna attività lucrativa e che per la formazione devono sostenere spese supplementari dovute all'invalidità (almeno 400 franchi all'anno) hanno diritto a una prima formazione professionale. La formazione deve avvenire dopo la conclusione del periodo dell'obbligo scolastico, possibilmente nel mercato del lavoro primario, e permettere di esercitare un'attività lucrativa. Se opportuno, può svolgersi anche in un ambiente (parzialmente) protetto.

L'AI si limita a coprire le spese supplementari dovute all'invalidità, che rendono la formazione più onerosa per gli assicurati invalidi rispetto alle persone non invalide che seguono la stessa formazione.

Riformazione professionale

12 Cosa si intende per «riformazione professionale»?

Sono considerati «riformazione professionale»:

- i tirocini con attestato federale di capacità (AFC) o certificato federale di formazione pratica (CFP);
- la frequenza di una scuola di formazione generale (scuola specializzata o liceo);
- formazioni di livello terziario (scuole universitarie e formazione professionale superiore);
- la nuova formazione nella professione esercitata anteriormente;
- la preparazione a un lavoro ausiliario o un'attività in un laboratorio protetto.

13 Quali costi copre l'AI in caso di riforma professionale?

Lo scopo della riforma professionale è di mantenere, migliorare o ripristinare la capacità al guadagno dell'assicurato che, per motivi di salute, non è più in grado di svolgere la sua attività. L'assicurato ha diritto a una riforma professionale se, prima dell'insorgenza dell'invalidità, aveva terminato una formazione professionale oppure se percepiva un reddito di una certa importanza. L'AI assume tutti i costi della riforma professionale.

La riforma professionale, che deve essere semplice e adeguata, è volta a permettere all'assicurato di svolgere un'attività con cui egli possa conseguire un reddito equivalente a quello percepito prima dell'invalidità.

Collocamento

14 In cosa consiste il collocamento?

Per collocamento s'intende il sostegno attivo nel mantenimento del posto di lavoro o nella ricerca di un posto di lavoro appropriato sul mercato del lavoro primario.

Il sostegno per il mantenimento del posto di lavoro consiste in primo luogo nell'adeguamento del posto di lavoro esistente in modo che possa essere mantenuto. Se questo non è possibile, si valuta la possibilità di un trasferimento interno all'azienda. A tale scopo vengono effettuati accertamenti sul posto, fornite spiegazioni al datore di lavoro sulle risorse e limitazioni in riferimento al profilo del posto o svolto un job coaching.

La ricerca di un impiego comprende anche il sostegno agli assicurati per esempio nell'allestimento dei dossier di candidatura e nella preparazione dei colloqui di assunzione, nonché l'acquisizione di potenziali datori di lavoro.

Può anche prevedere la fornitura di consulenza al datore di lavoro su questioni inerenti alle assicurazioni sociali o altro.

Hanno diritto al collocamento le persone idonee all'integrazione che a causa di un danno alla salute rischiano di perdere il posto di lavoro o sono limitate nella ricerca di un impiego.

Lavoro a titolo di prova

15 Cosa si intende per «lavoro a titolo di prova»?

Il lavoro a titolo di prova permette di collocare un assicurato in un'azienda per dargli la possibilità di dimostrare le sue competenze in un posto nel mercato del lavoro primario e consentire al datore di lavoro di testare le sue capacità per un periodo di al massimo 180 giorni. Il datore di lavoro non è vincolato da un contratto di lavoro, ma il provvedimento è oggetto di una convenzione. L'assicurato riceve un'indennità giornaliera, purché siano soddisfatte le condizioni, oppure continua a ricevere una rendita AI

L'assicurato e il datore di lavoro devono rispettare determinate disposizioni del Codice delle obbligazioni.

Fornitura di personale a prestito

16 Come funziona la fornitura di personale a prestito?

Gli assicurati vengono assunti da un prestatore di personale e lavorano a prestito presso un datore di lavoro del mercato del lavoro primario. Con la fornitura di personale a prestito gli assicurati hanno la possibilità di esercitare un'attività remunerata e di acquisire ulteriore esperienza professionale, mentre il datore di lavoro ha la facoltà di valutarli in vista di una possibile assunzione. Nel caso ideale, il datore di lavoro assume gli assicurati subito dopo la fornitura di personale a prestito. Egli beneficia del fatto che l'Al assume le spese amministrative per la fornitura di personale a prestito che in caso di regolare fornitura di personale a prestito gli sarebbero addebitate dal prestatore di personale.

A determinate condizioni, inoltre, al prestatore di personale può essere concessa un'indennità per sopperire all'aumento dei contributi della previdenza professionale e dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia.

La fornitura di personale a prestito dura al massimo un anno: gli impieghi correnti possono essere proseguiti, ma non sono più rimborsati dall'Al. Non sussiste alcun diritto alla fornitura di personale a prestito.

Assegno per il periodo d'introduzione

17 Quando viene concesso l'assegno per il periodo d'introduzione?

Lo scopo dell'assegno per il periodo d'introduzione è di fornire al datore di lavoro all'inizio del rapporto di lavoro un incentivo finanziario a tempo determinato per assumere un assicurato, se questi non ha ancora un rendimento di entità o continuità pari a quello di una persona sana. L'assegno ammonta al massimo al salario mensile lordo dell'assicurato e non può superare l'importo massimo dell'indennità giornaliera. Esso comprende anche i contributi sociali del datore di lavoro ed è versato al massimo per 180 giorni. L'assegno per il periodo d'introduzione può essere concesso nel quadro di assunzioni a tempo indeterminato o di almeno un anno. L'ufficio Al decide caso per caso in merito al diritto, alla durata e all'importo dell'assegno per il periodo d'introduzione.

Indennità per sopperire all'aumento dei contributi

18 Quando viene versata l'indennità per sopperire all'aumento dei contributi?

Se un assicurato trova un posto di lavoro grazie al collocamento, il datore di lavoro può ricevere un'indennità per sopperire all'aumento dei contributi della previdenza professionale obbligatoria e dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia. Questo caso si presenta quando, dopo tre anni dal collocamento riuscito, l'assicurato ridiventa incapace al lavoro per motivi di salute e all'insorgere della nuova incapacità al lavoro il rapporto di lavoro è durato più di tre mesi. Le assenze devono durare almeno 15 giorni per anno civile. L'indennità è versata a partire dal 16° giorno.

Aiuto in capitale

19 Quando viene versato l'aiuto in capitale?

Quando l'integrazione in un'attività dipendente non è possibile, può essere assegnato un aiuto in capitale. Questa prestazione è volta a fornire i mezzi finanziari necessari ad avviare, riprendere o ampliare un'attività lucrativa indipendente. L'aiuto in capitale è concesso a condizione che l'assicurato disponga, soggettivamente e oggettivamente, delle capacità tecniche nonché delle competenze psicologiche e delle qualità necessarie per avviare un'attività lucrativa indipendente. Vanno inoltre soddisfatte ulteriori condizioni di economia aziendale. Di regola, l'aiuto in capitale è assegnato sotto forma di prestito a interesse rimborsabile e può esserlo anche per adeguamenti aziendali resi necessari dall'invalidità.

Provvedimenti di reintegrazione

20 Cosa si intende per «provvedimenti di reintegrazione»?

Per migliorare la capacità al guadagno dei beneficiari di una rendita AI possono essere attuati, in qualsiasi momento, provvedimenti di reintegrazione. Tra questi figurano i medesimi provvedimenti previsti per l'integrazione, senza la concessione di una rendita: provvedimenti di reinserimento, provvedimenti professionali, consegna di mezzi ausiliari. Gli assicurati e (se del caso) i loro datori di lavoro hanno inoltre diritto a consulenza e accompagnamento. Questa prestazione può essere concessa nel quadro di una revisione della rendita e durante la partecipazione a provvedimenti e può essere assegnata fino a tre anni dopo la riduzione o soppressione della rendita.

21 Quali prestazioni vengono corrisposte?

Durante l'esecuzione dei provvedimenti di reintegrazione continua a essere versata la rendita anziché l'indennità giornaliera.

In casi particolari può inoltre essere versata anche un'indennità giornaliera dell'AI.

Per maggiori informazioni in merito si veda l'opuscolo *4.02 – Indennità giornaliera dell'AI*.

22 Quando si procede a una valutazione dell'invalidità?

Al termine dei provvedimenti di reintegrazione è effettuata una valutazione dell'invalidità, seguita da una decisione di mantenimento, modifica o soppressione della rendita.

Per maggiori informazioni in merito si veda l'opuscolo *4.04 – Rendita d'invalidità dell'AI*.

Prestazione transitoria

23 Quando viene versata una prestazione transitoria?

Può beneficiare di una prestazione pecuniaria transitoria l'assicurato a cui la rendita è stata ridotta o soppressa in seguito:

- a provvedimenti di reintegrazione o
- alla ripresa di un'attività lucrativa o
- all'aumento del grado d'occupazione,

a condizione di presentare, nei tre anni successivi (periodo di protezione), nuovamente un'incapacità al lavoro pari almeno al 50 % che è durata almeno 30 giorni e continua a sussistere.

In caso di riduzione della rendita, la prestazione transitoria corrisponde per principio alla differenza tra la rendita in corso e la precedente rendita. In caso di soppressione della rendita, corrisponde per principio all'importo della precedente rendita. La prestazione transitoria è versata a partire dal mese in cui le condizioni summenzionate sono adempiute. Durante il suo versamento è avviata una revisione della rendita per determinare se il grado d'invalidità è cambiato. Il diritto si estingue al momento in cui l'ufficio AI emana una decisione al termine del riesame del grado d'invalidità o se l'incapacità al lavoro scende al di sotto del 50 %.

Coordinamento con la LPP

24 Qual è l'istituto di previdenza competente?

Durante il periodo di protezione di tre anni, la persona rimane assicurata presso l'istituto di previdenza che le versava le prestazioni d'invalidità. Di principio queste prestazioni continuano ad essere versate integralmente o in misura ridotta (in funzione del nuovo reddito derivante dall'attività lucrativa). Se l'assicurato presenta un'incapacità al lavoro durante il periodo di protezione di tre anni, deve informarne immediatamente l'istituto di previdenza, che procederà ad un nuovo calcolo delle prestazioni dovute.

Se la reintegrazione ha successo, al termine del periodo di protezione la cassa pensioni trasferisce la competenza così come la prestazione di libero passaggio all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro.

Assicurazione contro gli infortuni

25 Come è regolamentata la copertura in caso d'infortunio durante l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione professionale?

Alle persone che partecipano a provvedimenti dell'AI in un'istituzione oppure in un'azienda, se sono vincolate da rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro, si applica l'assicurazione contro gli infortuni delle persone che seguono provvedimenti dell'AI (AINF-AI).

Se è stato stipulato un contratto di lavoro, tirocinio o formazione, l'assicurato è coperto tramite l'assicuratore contro gli infortuni del datore di lavoro.

Per maggiori informazioni in merito si veda l'opuscolo 4.11 – *Copertura assicurativa durante i provvedimenti d'integrazione dell'AI*.

Indennità giornaliera

26 Qual è la funzione delle indennità giornaliera?

Le indennità giornaliera completano i provvedimenti d'integrazione dell'AI e sono destinate a garantire il sostentamento degli assicurati e dei loro familiari durante l'integrazione.

In determinati casi eccezionali (p. es. nessuna perdita di guadagno dovuta all'invalidità, riscossione di una rendita), l'AI non accorda alcuna indennità giornaliera.

Hanno diritto all'indennità giornaliera gli assicurati che hanno compiuto i 18 anni, indipendentemente dal sesso e dallo stato civile. Il diritto all'indennità giornaliera cessa non appena riscuotono anticipatamente la totalità della rendita AVS, ma al più tardi alla fine del mese in cui raggiungono l'età di riferimento dell'AVS.

Se sono adempite le condizioni necessarie, gli assicurati che non hanno ancora esercitato un'attività lucrativa e che beneficiano del sostegno dell'AI nell'ambito della prima formazione professionale hanno diritto a indennità giornaliera. Il diritto nasce con l'inizio della formazione, anche se non hanno ancora compiuto il 18° anno di età, e termina con la conclusione della stessa.

Per maggiori informazioni in merito si veda l'opuscolo 4.02 – *Indennità giornaliera dell'AI*.

Richiesta di prestazioni

27 Come richiedere prestazioni dell'AI?

Per chiedere prestazioni dell'AI gli assicurati devono annunciarsi quanto prima presso l'ufficio AI del loro Cantone di domicilio. I provvedimenti d'integrazione professionale sono assunti dall'AI al più presto dall'inoltro della richiesta.

Gli appositi moduli possono essere richiesti presso gli uffici AI, le casse di compensazione e le loro agenzie; sono anche disponibili su Internet all'indirizzo *www.avs-ai.ch*.

Chiarimenti e altre informazioni



Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere agli uffici AI, alle casse di compensazione e alle loro agenzie. L'elenco di tutti gli interlocutori è pubblicato all'indirizzo Internet www.avs-ai.ch.

Pubblicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Edizione novembre 2023. La riproduzione, anche solo parziale, è autorizzata soltanto con il consenso scritto del Centro d'informazione AVS/AI.

Questo opuscolo informativo può essere richiesto alle casse di compensazione, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 4.09/i. È disponibile anche su www.avs-ai.ch.



Ulteriori informazioni, pubblicazioni e video esplicativi.

4.09-24/01-I